

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARDITI, DANIELE GALLI

Disposizioni in materia di detenzione di cani
potenzialmente pericolosi

Presentata il 16 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame è volta a prevedere talune disposizioni in materia di detenzione dei cani potenzialmente pericolosi e ciò in considerazione della estrema necessità e urgenza di individuare regole precise su una materia che desta forte allarme sociale anche in considerazione del sempre più frequente uso improprio di questi animali che hanno una precipua capacità aggressiva nei confronti dell'uomo o di altri animali.

Va, infatti, rilevato che i dati relativi alle aggressioni subite da cittadini da parte di cani sono in crescente aumento e suscitano un fondato allarme nell'opinione pubblica trattandosi di animali estremamente pericolosi, perché il più delle volte non sono controllabili né controllati adeguatamente dai propri padroni.

Si tratta, quindi, di individuare una norma equilibrata, capace di sanzionare

eventuali abusi nell'utilizzo degli animali potenzialmente pericolosi e che rappresenti un punto di equilibrio fra esigenze diverse che meritano tutela da parte del legislatore.

Occorre, infatti, introdurre dei limiti di buon senso e di ragionevolezza che non solo garantiscano sicurezza alla collettività sempre più allarmata dagli episodi riportati dalle cronache degli ultimi mesi ma che tutelino anche l'animale utilizzato, a volte impropriamente, attraverso incroci tra razze diverse e addestramenti con lo scopo di esaltarne l'aggressività oltre le caratteristiche naturali.

A tale fine la proposta di legge in esame riprende quasi integralmente il contenuto di analoga proposta di legge ampiamente condivisa ed approvata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura nella quale, tra l'altro, veniva stabilito l'elenco

delle razze canine ritenute pericolose e si introducevano norme per la tutela della aggressività di determinate razze di cani.

Nel merito della presente proposta di legge, l'articolo 1 prevede il divieto di realizzare incroci e di sviluppare l'aggressività dei cani oltre le naturali caratteristiche e si affida al Ministro della salute il compito di definire — con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno — un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone e degli animali. Spetta, inoltre, al medesimo decreto prevedere norme per la detenzione, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, nonché individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati la cura degli animali oggetto di confisca o di sequestro a causa di un intervento dell'uomo al di fuori dai limiti della legge e del corretto rapporto tra uomo e animale.

All'articolo 2 si stabiliscono alcuni criteri per la detenzione di cani pericolosi: in particolare, ne è vietato il possesso ai minori di sedici anni, agli interdetti e agli inabilitati per infermità; ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione

personale; a chiunque abbia riportato condanne per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio punibili con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale, o per altri reati.

L'articolo 3 stabilisce, poi, che chiunque posseda o detenga cani di razza potenzialmente pericolosa è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro delle attività produttive.

L'ultima disposizione concerne il divieto di vendita e detenzione di cani della razza *pit-bull*. Si prevede, inoltre, che coloro che alla data di entrata in vigore della legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza debbano provvedere, entro tre mesi dalla medesima data, alla loro sterilizzazione. Si tratta di una disposizione di buon senso volta ad evitare il radicamento nel territorio italiano di questa razza estremamente pericolosa frutto di incroci genetici che vengono effettuati tra diverse razze e da cui scaturiscono animali sconvolti nella loro personalità e nella loro naturale carica di aggressività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Divieto di produrre incroci tra razze canine e svilupparne l'aggressività).

1. È fatto divieto a chiunque di adibire cani di qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera *a*), determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono, altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, provvede a:

a) definire un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali;

b) prescrivere norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;

c) individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di confisca o di sequestro previsti dall'articolo 3, comma 3.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei cani.

4. L'elenco di cui alla lettera *a*) del comma 2 ed i criteri di cui al comma 3 sono

aggiornati in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.

ART. 2.

(Detenzione di cani pericolosi).

1. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1:

a) ai minori di sedici anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale, o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per non vedenti.

ART. 3.

(Responsabilità civile).

1. Chiunque posseda o detenga cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 è

tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale e il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 conseguono il sequestro e la confisca dell'animale, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di avere ottemperato all'obbligo di cui al medesimo comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni riguardanti i cani della razza pit-bull).

1. La vendita e la detenzione di cani della razza *pit-bull* sono vietate. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi dalla medesima data, alla loro sterilizzazione.

2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo comma, del codice penale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0050430